



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

piazza Trieste, 2 - 65020 ALANNO (PE)

C.F. 80013770682
P.I. 00326640687

comune.alanno@pec.it

TEL. 085.8573101-085.8573118
FAX 085.8573692

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Indice

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Articolo 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Articolo 3 - Requisiti di legittimità

Articolo 4 - Spese ammissibili

Articolo 5 - Casi di non ammissibilità delle spese

Articolo 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Articolo 7 - Gestione amministrativa e contabile

Articolo 8 - Rendicontazione e pubblicità

Articolo 9 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime. La disciplina dettata dal presente regolamento mira ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono a una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, connesse ai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

ARTICOLO 3

Requisiti di legittimità

Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:

- a) Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività svolta dall'amministrazione comunale; in particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
- b) La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
- c) La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai prezzi di mercato. La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Alanno, nonché ai vincoli di bilancio;
- d) Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini.
- e) Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
- f) Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Alanno;
- g) Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ARTICOLO 4

Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni, ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);

- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, assessori regionali e/o provinciali, Sindaci, etc.)
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze; visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; incontri di lavoro; manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori; inaugurazione opere pubbliche; cerimonie e ricorrenze, forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, etc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.
2. Qualsiasi spesa rientrante nella casistica di cui sopra deve essere corredata di documentazione giustificativa indicante l'importo esatto ed il fornitore.

ARTICOLO 5

Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non sono classificabili come spese di rappresentanza:
- a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza e di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
 - d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni, colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto;
 - e) omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni);
 - g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.
 - h) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio- video, etc.), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici etc., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il Comune;
 - i) necrologi effettuati in occasione del decesso di parenti di dipendenti o amministratori.

ARTICOLO 6

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
- Sindaco;
 - Vice-Sindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 7
Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al competente responsabile.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 8
Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.